

NEL DISEGNO DI LEGGE DOPO DI NOI - 09 GIUGNO 2016 ORE 06:00

Non solo trust sociali: il volto etico degli strumenti di destinazione patrimoniale

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato, e Andrea Enrico Maria Eliseo - Loconte & Partners

Il disegno di legge n. 2232, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ha ottenuto il via libera del Senato. Le correzioni apportate al testo hanno consentito di superare l'esclusività del trust, aprendo anche ad altre forme di segregazione e destinazione patrimoniale in grado di dispiegare la propria portata etica a favore di soggetti deboli. In particolare, l'esenzione dall'imposta di successione e donazione, in origine prevista unicamente per trust destinati a disabili gravi, è stata estesa anche alla costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali. Si attende ora il passaggio del provvedimento alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva.

Ulteriore tassello nell'*iter* del disegno di legge AS n. 2232 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (legge sul "Dopo di noi"), che il Senato ha approvato nella seduta del 26 maggio 2016.

La rilevante **valenza etica e sociale** di questa proposta legislativa risiede nella *ratio* sottesa ad attuare principi di rango costituzionale ed altresì incardinati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, favorendone il benessere e la piena inclusione sociale.

L'*iter* di Palazzo Madama, caratterizzato dalla disamina di circa 300 emendamenti, ha fatto in modo che il testo licenziato dalla Camera subisse diverse **modifiche ed integrazioni**.

Il Ddl nel testo approvato dal Senato

Leggi anche

- Trust sociali: sulla fiscalità indiretta incertezze interpretative da prevenire
- Disabili: da rivedere le agevolazioni fiscali per i trust
- Disabili: agevolazioni ed esenzioni fiscali per i trust "sociali"

Un primo aspetto ha interessato l'**ampliamento della portata della disciplina** in commento.

In particolare si è provveduto ad affiancare alle persone con disabilità grave "prive di sostegno

familiare” quelle “in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.

Questa inclusione ha permesso di superare il concetto del “**dopo di noi**” dando la possibilità di ragionare anche con riferimento a dinamiche legate al “**durante noi**” attraverso uno specifico progetto individuale.

Più dettagliatamente il disegno di legge permette ai disabili di adattarsi a una diversa vita familiare, evitando loro un ulteriore trauma legato al distacco. Opportuno rilevare come in seno al dettato normativo si specifichi espressamente come tali misure debbano esser intraprese “nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi”.

Esteso, poi, il **perimetro degli strumenti di destinazione e segregazione patrimoniale** che, a determinate condizioni, vengono riconosciuti di particolare meritevolezza dal Legislatore, tanto da poter fruire di specifiche **agevolazioni fiscali**.

Opportuno rilevare come il *favor* legislativo a livello fiscale si sia tradotto nell’agevolare fenomeni di destinazione patrimoniale a favore di soggetti deboli attuati con specifiche modalità.

In particolare il testo approvato alla Camera, che prevedeva l’**esenzione dall’imposta di successione e di donazione** unicamente per trust destinati a disabili gravi, è stato arricchito durante il passaggio al Senato, ove il beneficio è stato esteso anche alla costituzione di **vincoli di destinazione** e di **fondi speciali**.

Come visto poc’anzi la versione del disegno di legge approvata al Senato prevedeva unicamente l’utilizzo del trust, strumento che nel panorama angloamericano storicamente si presta alla tutela di soggetti svantaggiati e che, pertanto, avrà l’occasione di mostrare sempre di più il proprio volto etico anche nel nostro Paese.

All’interno del perimetro della tutela dei soggetti deboli, il trust è in grado di giocare un ruolo centrale consentendo di configurare un rapporto che vada oltre la morte del disponente e oltre la morte del trustee, definendo puntualmente ogni aspetto afferente la trasmissione del patrimonio a favore del soggetto svantaggiato.

Il Senato ha, tuttavia, deciso di superare la **controversa esclusività del trust**, aprendo ad altre forme di segregazione e destinazione patrimoniale rivolte al “dopo di noi” che avranno così, anch’esse, l’opportunità di dispiegare a pieno la loro portata etica.

In particolare è stato fatto riferimento esplicito:

- ai **vincoli di destinazioni** di cui all’art. 2645-*ter* c.c. e
- ai **fondi speciali** composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario.

Il dettato normativo dell’art. 2645-*ter* prevede specificamente che i propri effetti siano dispiegati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore, *inter alia*, di persone con disabilità, e pertanto appare uno strumento in grado di aderire perfettamente a siffatte esigenze.

Innovativa l'apertura da parte del Legislatore all'utilizzo del **contratto di affidamento fiduciario**, recente tipologia contrattuale che si estrinseca in una figura generale ed atipica di patrimonio separato di fonte negoziale volto ad avvantaggiare beneficiari, e quindi, particolarmente rispondente alle peculiari necessità espresse dai soggetti colpiti da disabilità.

É stato, inoltre, incentivato lo **strumento assicurativo** volto a tutelare le persone con disabilità grave (anch'esso inquadrabile - *latu sensu* - come forma di destinazione patrimoniale), con la previsione di un **incremento da 530 a 750 euro** della **detraibilità dei premi** versati per rischio di morte.

Date le più che legittime aspettative da parte delle famiglie circa la possibilità di utilizzare strumenti concreti per affrontare questa delicatissima tematica, non ci si può che augurare che il testo possa celermente tramutarsi in legge dello Stato.